

BREVETTI ITALIANI

LE INVENZIONI

L'invenzione è la soluzione originale di un problema tecnico. Questa risulta essere la definizione di invenzione a tutt'oggi più diffusa in Italia e all'estero.

Si tratta, tuttavia, di una definizione che - particolarmente nel periodo attuale di continui e rapidi allargamenti delle conoscenze tecniche/scientifiche con la nascita conseguente di invenzioni presentanti nuova tipologia (si pensi, solo per fare due esempi, al software o a un microrganismo) - pare possedere più una valenza descrittiva che pratica. Tuttavia, tale definizione ha il vantaggio di evidenziare la differenza esistente tra tecnica e scienza: alla tecnica appartengono le invenzioni, alla scienza le scoperte. Le prime possono essere brevettabili, le seconde no.

FUNZIONE DEL BREVETTO

Il brevetto può essere definito come l'istituto giuridico che permette al titolare del brevetto stesso, sia esso direttamente l'inventore oppure colui al quale l'invenzione appartiene, di vantare il diritto ad utilizzare in esclusiva la propria invenzione per un determinato periodo di tempo. E' da notare che per "diritto ad utilizzare" una invenzione deve essere inteso sia il diritto esclusivo alla attuazione della stessa sia il diritto esclusivo al suo commercio.

PERCHÈ BREVETTARE

Il brevetto può essere considerato, molto sinteticamente, un "patto" tra il titolare e collettività: il titolare del brevetto porta a conoscenza della collettività la propria invenzione mediante la descrizione della stessa e la collettività, mediante la funzione garante esercitata dall'Autorità governativa che emette l'attestato di concessione di brevetto, premia il titolare di quest'ultimo concedendogli il diritto di sfruttare economicamente l'invenzione in regime di esclusiva per un predeterminato periodo di tempo.

Nel caso in cui l'inventore decidesse di non brevettare la propria invenzione tenendola segreta potrebbero verificarsi, almeno, due eventualità di valenza negativa per la collettività: da un lato la collettività potrebbe subire un periodo di monopolio molto più lungo della durata ventennale della privativa brevettuale e dall'altro, in caso di morte dell'inventore e di tenuta del segreto, la collettività potrebbe perdere la possibilità di usufruire di conoscenze utili al progresso e al benessere. In merito a tale seconda eventualità, è da rilevare che il rilascio di un brevetto avviene solo a fronte di una descrizione esaustiva dell'invenzione per cui l'invenzione stessa viene acquisita pienamente dalla collettività.

Brevettare, inoltre, conviene all'inventore: infatti se quest'ultimo non riuscisse a tenere segreta la propria invenzione, ed è molto più facile che accada tale eventualità piuttosto che la tenuta del segreto, l'inventore non potrebbe più sfruttare, in modo esclusivo, il frutto della sua inventiva. Brevettare, quindi, conviene sia all'inventore sia alla collettività.

COSA NON PUÓ ESSERE BREVETTATO

Poiché l'ordinamento giuridico definisce come brevettabili *le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere applicazione industriale*, appare evidente che si tratta di una definizione di natura esemplificativa; pertanto appare più immediato dare un elenco di ciò che non può essere brevettato poiché si tratta di un elenco che la giurisprudenza predominante giudica come tassativo. In tale elenco convergono sia realtà che non sono considerate come invenzioni, sia realtà che sono considerate invenzioni ma di cui è impedita, per legge, la brevettabilità.

In definitiva, non possono essere brevettati:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

QUALE TIPO DI BREVETTI

I brevetti, secondo la Legislazione italiana, si dividono tra brevetti per Invenzione Industriale e brevetti per Modelli Industriali di Utilità. Riguardo a questi ultimi, giova ricordare che pochi sono i Paesi che li prevedono nelle loro Legislazioni; tra questi figurano, come i più importanti sotto il profilo tecnologico e di mercato, Germania e Giappone.

BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE

Tradizionalmente sono così intesi quei brevetti per i quali l'invenzione rappresenta una soluzione nuova di un problema tecnico. Possono riguardare sia prodotti sia procedimenti.

Tale tipo di brevetti ha una durata di venti anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. E' questo il periodo di tempo durante il quale il titolare dello stesso può godere della esclusiva di sfruttamento della propria invenzione; la durata ventennale è in vigore in quasi tutti i Paesi del mondo.



BREVETTI PER MODELLO INDUSTRIALE DI UTILITA'

Secondo la Legislazione italiana tale tipologia di brevetti si riferisce a realizzazioni atte a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o a parti delle stesse, a strumenti e utensili e a oggetti d'uso in genere. Tali brevetti possono riguardare solamente prodotti e non procedimenti .

Secondo la attuale e prevalente interpretazione, si tratta di brevetti per i quali l'oggetto dell'invenzione attiene ad un miglioramento di qualcosa di già esistente. Dalla natura stessa di tale tipologia di brevetti deriva che i brevetti per Modello di Utilità hanno attinenza, molto spesso, con la forma di un dato prodotto. Si pensi, solo per fare un esempio, all'impugnatura di un attrezzo: se ne viene migliorata la forma, rendendola più ergonomica, l'attrezzo stesso sarà di utilizzo più sicuro, sarà più comodo da usare e permetterà maggior produttività.

Tale tipo di brevetti ha una durata di dieci anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto.

	<p>GIDIEMME S.R.L. BREVETTI & MARCHI DI IMPRESA Sede: via Giardini, 474/M - Direzionale 70 41100 Modena - Italia Tel. +39 059 353332 r.a. - Fax. +39 059 354546 / 059 348091 e-mail: info@gidieemme.it - Sito: http://www.gidieemme.it</p>
--	---

REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

Al fine di una valida brevettazione è indispensabile che il trovato descritto e rivendicato nel testo brevettuale soddisfi i tre fondamentali requisiti richiesti dalla Legge: novità, originalità, industrialità.

NOVITA'

Il testo legislativo appare molto chiaro in proposito, precisando che una invenzione è da intendersi nuova se essa non è già stata resa accessibile al pubblico sia nel territorio italiano sia all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto per mezzo di una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Nel valutare se una invenzione è nuova, a fronte dell'esistenza di documenti anteriori sullo stesso argomento, basta che essa non coincida totalmente con uno dei menzionati documenti anteriori: in altre parole, se una invenzione appare essere preceduta parzialmente da un documento e parzialmente da almeno un altro, in tal caso l'invenzione viene valutata nuova.

ORIGINALITA'

Tale requisito, chiamato anche "attività inventiva" oppure "salto inventivo", "inventive step" in lingua inglese, ha la funzione di differenziare, tra tutte le realizzazioni nuove, quelle alle quali un inventore non avrebbe potuto pervenire in modo banale e seguendo il normale divenire del sapere e della tecnologia.

Dalla Legge viene richiesto questo importante requisito al fine di evitare, prima di tutto, il deposito di domande di brevetto dal contenuto scontato alla portata di qualsiasi persona anche non esperta nel determinato settore di appartenenza dell'invenzione; oltre a ciò, il rispetto di tale requisito permette di premiare gli sforzi di quegli inventori che hanno realmente impiegato energie, tempo, capacità intellettuali, denaro per ideare e mettere a punto la loro invenzione ed evita anche, in definitiva, che venga depositato un numero abnorme di domande di brevetto. Appare evidente che tale secondo requisito risulta essere, nella sostanza, differente da quello della novità, non fosse altro per l'impegno che richiede per essere valutato. Infatti, al fine di realizzare tale valutazione, vengono messe in gioco energie e competenze di vario genere:

INDUSTRIALITA'

L'attuale normativa stabilisce che una invenzione presenta tale requisito quando "il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato" in qualsivoglia tipo di industria, anche agricola. Da notare che la fabbricazione contemplata dalla Legge non esclude le invenzioni la cui realizzazione sia ottenuta artigianalmente e non in serie, cioè realizzate mediante intervento umano e non mediante l'intervento di macchine; tuttavia la citata realizzazione deve essere, comunque, sempre ripetibile per un numero infinito di volte e sempre con l'ottenimento dei medesimi risultati.

CERTIFICATO DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE DEL FARMACO (CCP)

Per tale Certificato si fa riferimento a brevetti rivendicanti un medicamento, un prodotto che entra nella composizione dello stesso, una utilizzazione di un prodotto come medicamento, un procedimento per la sua fabbricazione.

In certi campi, in particolare nel campo farmaceutico, la immissione in commercio dei prodotti è ritardato da disposizioni di legge che impongono sperimentazioni e accertamenti prima della concessione del permesso alla commercializzazione degli stessi: in pratica, il tempo che va dalla data di deposito della domanda alla data della autorizzazione al commercio del prodotto farmaceutico si traduce in una erosione della durata (ventennale) del titolo brevettuale. Il Certificato di Protezione Complementare ha lo scopo di prolungare la durata dell'esclusiva brevettuale.

Le normative di riferimento sono:

- per l'Italia: Legge n. 349 del 19 ottobre 1991;
- per la Comunità Europea: Regolamento n. 1768/92/CE del 18 giugno 1992;
- per l'Italia: Legge n. 112 del 15 Giugno 2002.

La normativa comunitaria si è sovrapposta a quella italiana che rimane in vigore per i CCP rilasciati in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della citata normativa comunitaria. Le due normative appaiono molto simili e la differenza più sostanziale è data dalla durata che risulta essere maggiore nel caso nazionale; tuttavia, la citata Legge italiana n. 112 ha lo scopo di operare una riduzione della durata nella misura di sei mesi per ogni anno a partire dallo 01 gennaio 2004.

MODALITA'

La richiesta di ottenimento del CCP deve essere presentata entro sei mesi dalla data della prima autorizzazione alla messa in commercio del farmaco se tale prima autorizzazione segue la data di concessione del brevetto, oppure entro sei mesi dalla concessione del brevetto se la data della prima autorizzazione alla messa in commercio sia precedente alla citata concessione.

La durata del CCP oltre i venti anni dal momento del deposito della domanda di brevetto è pari al tempo intercorso tra la data di presentazione della domanda di brevetto e quella corrispondente alla prima autorizzazione alla messa in commercio del farmaco diminuito di cinque anni.



BREVETTAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE

In campo nazionale, e non solo, è assodato che le invenzioni biotecnologiche siano brevettabili, ad esempio realizzazione di nuovi microrganismi, nuovi virus, la decodifica di geni o sequenze degli stessi immediatamente utilizzabili, la produzione di una proteina ecc.; esistono posizioni molto accese, tuttavia, in merito alla liceità di certi brevetti, ad esempio riguardanti la clonazione umana.

E' da rilevare che si tratta di un campo assolutamente giovane e che coinvolge, oltretutto, profonde implicazioni di carattere morale che toccano differenti sensibilità. Appare dunque naturale che le più recenti direttive appaiano complesse e dense di compromessi; non è neppure da sottovalutare il fatto che il campo delle biotecnologie, in virtù delle sue particolari specificità, appare richiedere normative che si distinguano da quelle riferentesi ai campi tecnologici più tradizionali, in particolare la meccanica che ha costituito la base della privata brevettuale.

	<p>GIDIEMME S.R.L. BREVETTI & MARCHI DI IMPRESA Sede: via Giardini, 474/M - Direzionale 70 41100 Modena - Italia Tel. +39 059 353332 r.a. - Fax. +39 059 354546 / 059 348091 e-mail: info@gidieemme.it - Sito: http://www.gidieemme.it</p>
--	---

MARCHI ITALIANI

FUNZIONE DEI MARCHI

I marchi hanno la funzione di distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese. Quindi ci si trova di fronte a segni capaci di permettere al pubblico di operare una scelta tra quanto disponibile sul mercato.

I segni, per espressa disposizione di legge, devono poter essere rappresentati graficamente.

DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE

I diritti derivanti al titolare di un marchio sono conferiti con la registrazione dello stesso e consistono, come recita la Legge, nella facoltà che ha il titolare del marchio registrato di "far uso esclusivo" dello stesso. Tali diritti consistono, sostanzialmente:

- nell'imporre il divieto all'utilizzo di segni identici per prodotti o servizi identici;
- nell'imporre il divieto all'utilizzo di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini se esiste la possibilità di rischio di confusione presso il pubblico;
- nell'imporre il divieto all'utilizzo di segni identici o simili per prodotti o servizi non affini nel caso in cui il marchio registrato goda di rinomanza entro i confini dello Stato.

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data del deposito della relativa domanda di registrazione e può essere rinnovata all'infinito per ulteriori periodi di dieci anni.

Al fine di rivendicare i prodotti/servizi interessanti la registrazione di un marchio si utilizzano le Classi in cui i prodotti/servizi sono elencati nella convenzione di Nizza.

COSA NON PUÒ ESSERE REGISTRATO

Come si vedrà al paragrafo successivo, uno dei requisiti di una valida registrazione di marchio consiste nella novità dello stesso; quindi, prima di tutto non possono essere registrati marchi non nuovi. Oltre a questi, non possono godere di valida registrazione:

- i segni che risultino essere contrari alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume;
- i segni che siano costituiti solo da denominazioni generiche di prodotti o servizi che si riferiscano al marchio stesso;
- i segni che siano costituiti solo da indicazioni descrittive che si riferiscano al marchio stesso (ad es. la provenienza geografica di un dato prodotto);
- i segni che siano imposti dalla natura e dalla forma del prodotto;
- i segni costituiti da simboli, emblemi, stemmi considerati nelle convenzioni internazionali e quelli che rivestano un interesse pubblico;
- i segni contenenti la idoneità ad ingannare il pubblico;
- i segni capaci di ledere diritti esclusivi di terzi (ad es. il diritto d'autore, quello di proprietà industriale).

Oltre ai casi appena menzionati, non possono essere registrati:

- i ritratti di persone senza l'autorizzazione delle stesse o, in caso di loro morte, dei loro eredi fino al quarto grado incluso;
- i nomi di persona diversi dal richiedente la registrazione solo nel caso in cui l'utilizzo degli stessi non arrechi discredito di colui il quale abbia diritto di portare tali nomi;
- i nomi e i segni notori senza il consenso degli aventi diritto (nomi di persone, sigle ed emblemi di Enti e manifestazioni, i segni utilizzati in campo artistico, letterario, scientifico, politico, sportivo)

REQUISITI DI VALIDITA' DI UN MARCHIO

CAPACITA' DISTINTIVA

Tale requisito trova la sua giustificazione nel permettere all'utilizzatore di distinguere tra i tanti prodotti/servizi presenti sul mercato. per tale ragione, ad esempio, non possono essere registrati i segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti e/o servizi: il termine "pane" non potrebbe essere registrato come marchio in quanto non distinguerebbe il citato prodotto da forno tra gli innumerevoli presenti sul mercato.



NOVITA'

Non devono esistere, in data anteriore alla domanda di registrazione di un marchio, segni identici o simili al marchio stesso o confondibili con esso, registrati (e anche non, nel caso di marchi che godano di notorietà non locale) appartenenti alla stessa Classe della citata Convenzione di Nizza.

Al fine di evitare che marchi scaduti o non utilizzati impediscano la registrazione di nuovi validi marchi, è disposto che marchi anteriori scaduti da almeno due anni o non utilizzati effettivamente entro cinque anni dalla loro registrazione o il cui utilizzo è stato sospeso per un ininterrotto periodo sempre di cinque anni non possano invalidare nuovi marchi.

Non sono da considerarsi nuovi anche i segni che interferiscono con marchi rivendicanti prodotti e/o servizi di Classi diverse qualora tali marchi godano di rinomanza. Neppure sono da considerarsi nuovi i segni entrati nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.

	<p>GIDIEMME S.R.L. BREVETTI & MARCHI DI IMPRESA Sede: via Giardini, 474/M - Direzionale 70 41100 Modena - Italia Tel. +39 059 353332 r.a. - Fax. +39 059 354546 / 059 348091 e-mail: info@gidieemme.it - Sito: http://www.gidieemme.it</p>
--	---



TIPI DI MARCHIO

MARCHIO DENOMINATIVO

Il marchio è costituito esclusivamente da parole che possono essere anche di fantasia e senza alcun significato.

MARCHIO FIGURATIVO

Il marchio è costituito esclusivamente da figure ("disegni", come recita la Legge).

MARCHIO MISTO

Il marchio è costituito dall'insieme di parole e disegni.

MARCHIO DI FORMA

Il marchio è costituito da una forma che non sia funzionale (in tal caso si cadrebbe nei Brevetti per Modello di Utilità) e non sia ornamentale (in tal caso si cadrebbe nei Modelli). Si tratta, cioè, di forme che possono definirsi come arbitrarie.

MARCHIO ESPRESSIVO

Particolarmente in uso nel settore farmaceutico, richiama la caratteristica/ destinazione di un prodotto e, per tale suo impatto immediato sull'utilizzatore, è un tipo di marchio ben visto dai produttori che tuttavia devono sapere che tale tipo di marchi gode di una tutela attenuata poiché si tratta di un marchio "debole" (vedi al punto successivo). Può essere sia figurativo sia descrittivo.

INTENSITA' DELLA TUTELA DI UN MARCHIO

E' indipendente dalla registrazione di un marchio e dipende invece, in particolar modo, dalla propria capacità distintiva.

Si intende marchio "debole" quel marchio al quale basta apportare varianti di lieve entità per escludere la violazione dello stesso: sono di tale tipologia, ad esempio, i marchi espressivi.

Si intende per marchio "forte" un marchio che presenta forte carattere distintivo e può essere sia un marchio che nulla ha a che fare con il prodotto sia un marchio di fantasia.

Da notare che un marchio può diventare "forte" anche successivamente alla sua registrazione grazie all'uso e ad una forte propaganda con la quale è stato imposto al mercato.

MARCHIO NON REGISTRATO

Detto anche "marchio di fatto", esso trova la sua tutela nell'Art. 2598 c.c. per cui il suo utilizzatore ne ha un diritto di esclusiva entro i limiti della eventualità di confusione. I requisiti a cui deve sottostare il marchio non registrato si possono individuare nel fatto che deve essere comunque un segno, possedere capacità distintiva, essere nuovo quindi non dovrà dare adito a confusione, non essere ingannevole e non contrario all'ordine pubblico e al buon costume.



GIDIEMME S.R.L. BREVETTI & MARCHI DI IMPRESA

Sede: via Giardini, 474/M - Direzionale 70

41100 Modena - Italia

Tel. +39 059 353332 r.a. - Fax. +39 059 354546 / 059 348091

e-mail: info@gidiemme.it - Sito: <http://www.gidiemme.it>

DISEGNI E MODELLI REGISTRATI

INQUADRAMENTO DELLA MATERIA

Con Il Decreto Legislativo dello 02 febbraio 2001 (che ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 98/71/CE del 13 ottobre 1998 destinata a realizzare una disciplina unitaria dei disegni e dei modelli industriali a livello comunitario) è stata introdotta in Italia la nuova normativa in sostituzione di quella precedente ed inquadrata nel R.D. 25 agosto 1940, n. 1411 e successive modificazioni.

La nuova normativa fornisce la seguente definizione dell'oggetto della normativa stessa: *"Per disegno o modello si intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento"*.

Sempre citando letteralmente la nuova normativa si deduce che *"per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale e artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore"*; per prodotto complesso si deve intendere *"un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto"*.

REQUISITI PER OTTENERE LA PROTEZIONE

NOVITA'

Deve essere intesa in senso mondiale e assoluto.

Si riferisce alla capacità del nuovo disegno o modello di differenziarsi da qualsiasi disegno o modello conosciuto anteriormente al deposito della nuova domanda di registrazione o anteriormente alla sua data di priorità, qualora rivendicata.

Esistono, tuttavia, le seguenti eccezioni in base alle quali non viene tolta la novità al nuovo deposito:

- nel caso in cui sia stato divulgato a terze persone tenute, in maniera implicita o esplicita, alla riservatezza;
- nel caso in cui sia stato divulgato dall'autore o dal suo avente causa durante i dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda o precedenti alla data di priorità, qualora rivendicata;
- nel caso in cui sia stato divulgato a seguito di un abuso verso l'autore o il suo avente causa durante i dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda o precedenti alla data di priorità, qualora rivendicata.

CARATTERE INDIVIDUALE

Tale requisito non comporta alcuna valutazione di ordine estetico e si riferisce all'impressione generale che sollecita l'osservazione dell'utilizzatore in riferimento a qualsiasi disegno o modello anteriore.

Mediante tale requisito si è voluto svincolare il giudizio su un disegno o modello da qualsiasi canone estetico che, in quanto tale, può essere vincolato a mode, tendenze, preconcetti e quant'altro. Quindi si può dire che può essere dotato di carattere individuale anche un disegno o modello che non appare seguire canoni estetici a varia ragione consolidati ed accettati.

CIÒ CHE NON PUÒ ESSERE REGISTRATO

- Tutto ciò che non è nuovo (con le limitazioni esposte al punto precedente).
- Tutto quanto non appare visibile durante l'utilizzazione del prodotto.
- I componenti visibili di un prodotto complesso se, di per sé, non possiedono i citati requisiti alla registrazione.
- I disegni o modelli la cui forma è dettata *"unicamente"* dall'aspetto tecnico del prodotto.



POSSIBILITA' DI REGISTRAZIONE PER PIÙ DISEGNI E MODELLI

L'attuale normativa permette di registrare, mediante la stessa domanda, fino a cento Disegni e Modelli. E' tuttavia necessario che tali Disegni e Modelli appartengano alla medesima classe tra tutte quelle previste dalla Classificazione Internazionale della Convenzione di Locarno

Ne consegue, quindi, che non è ammessa una domanda né contenente più registrazioni né contenente una sola registrazione per più di un Disegno o Modello.

CUMULO DI TUTELA CON ALTRI ORDINAMENTI

CUMULO CON LA PROTEZIONE MEDIANTE DIRITTO D'AUTORE

A differenza del passato, è ora possibile il cumulo della tutela dei Disegni o Modelli con la tutela mediante Diritto d'Autore.

A tale proposito è da osservare che un Disegno o Modello, per accedere alla protezione tramite Diritto d'Autore, non deve presentare solo carattere creativo, cioè dimostrare che l'autore non abbia copiato la propria realizzazione realizzandola mediante la sua creatività, ma deve presentare anche "*valore artistico*"; tale specifica riferendosi a Disegni e Modelli che presentino un valore estetico particolarmente elevato. Da notare che la Legge 12 dicembre 2002, n.293, prevede che la durata della protezione dei Disegni o Modelli mediante Diritto d'Autore sia di venticinque anni dal momento della morte dell'Autore.

CUMULO CON IL BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA'

E' prevista la cumulabilità di protezione sia mediante domanda di registrazione per Disegno o Modello sia mediante domanda per Brevetto di Modello di Utilità nel caso in cui il disegno o modello non solo presenti novità e carattere individuale (già considerati al precedente paragrafo dei requisiti di protezione propri dei Disegni e Modelli) ma anche sia capace di aumentare la utilità.

E' importante notare che i due tipi di protezione non possono venire cumulati in una unica domanda e, di conseguenza, in un unico titolo.

DURATA DELLA REGISTRAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO

La durata è di cinque anni ad iniziare dalla data di deposito della domanda di registrazione, con possibilità di estenderla fino a venticinque anni per uno o più periodi di cinque anni.

	GIDIEMME S.R.L. BREVETTI & MARCHI DI IMPRESA Sede: via Giardini, 474/M - Direzionale 70 41100 Modena - Italia Tel. +39 059 353332 r.a. - Fax. +39 059 354546 / 059 348091 e-mail: info@gidiemme.it - Sito: http://www.gidiemme.it
--	---

BREVETTO EUROPEO

CHE COSA E'

E' una procedura unica che porta alla concessione di un unico titolo, il Brevetto Europeo appunto, valido in tutti i Paesi partecipanti alla CBE (Convezione del Brevetto Europeo – sottoscritta a Monaco in data 05 ottobre 1973).

E' importante sottolineare il fatto che il titolo brevettuale concesso non è un titolo unitario ma un fascio di brevetti nazionali ciascuno dei quali è sottoposto alle disposizioni legislative dei singoli Paesi che sono stati designati dal richiedente.

REQUISITI DI BREVETTABILITA'

Sono costituiti dalla novità (a livello mondiale), dalla originalità e dalla industrialità intesa come possibilità di attuare l'invenzione.

PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

A differenza di altri Paesi, secondo la legge italiana, *"le persone fisiche o giuridiche che abbiano il domicilio o la sede in Italia debbono presentare la domanda di brevetto europeo esclusivamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi"*.

Esistono due eccezioni a tale norma: 1) quando la domanda di Brevetto Europeo rivendica la priorità di una domanda italiana depositata in Italia da più di novanta giorni senza che sia stata assoggettata al vincolo del segreto e 2) nel caso di presentazione di domanda divisionale europea (in tal caso è, anzi, obbligatorio il deposito direttamente presso l'Ufficio Brevetti Europeo).

La procedura di brevettazione europea si articola, sostanzialmente, nei seguenti punti:

- deposito della Domanda di brevetto: essa è composta dalla richiesta di concessione di Brevetto europeo, dai dati relativi al richiedente, dalla descrizione del trovato, dalle rivendicazioni afferenti le caratteristiche del trovato per le quali si intende chiedere la protezione brevettuale; la richiesta di concessione di Brevetto Europeo deve contenere la indicazione degli Stati Designati di quei Paesi, cioè, in cui si desidera che l'invenzione sia protetta e, a tal proposito, è da notare che per Svizzera e Liechtenstein la designazione di uno solo dei due Paesi vale anche come designazione dell'altro. Entro un mese dalla data del deposito della Domanda devono essere corrisposte le tasse di domanda e ricerca.
- pubblicazione della Domanda: avviene trascorsi diciotto mesi dal deposito della Domanda o diciotto mesi dopo la data di priorità nazionale rivendicata;
- ricerca di eventuali anteriorità con successiva emissione di un Rapporto di Ricerca;
- possibilità, da parte del richiedente, di abbandonare la procedura di brevettazione europea nel caso in cui così decidesse alla luce di anteriorità emerse particolarmente distruttive del suo trovato, oppure di continuare la citata procedura eventualmente modificando il testo brevettuale sempre alla luce delle anteriorità emerse. Le citate modifiche non potranno estendere l'ambito del brevetto oltre il contenuto iniziale;
- nel caso di prosieguo della procedura di brevettazione europea, il richiedente dovrà presentare una richiesta di esame sostanziale unitamente al pagamento della tassa relativa;
- esame sostanziale: durante tale fase l'Esaminatore, se del caso, presenterà obiezioni alle quali il richiedente potrà replicare presentando spiegazioni e proponendo emendamenti al testo come depositato, sempre senza uscire dall'ambito del brevetto come presentato all'atto del deposito della Domanda;
- comunicazione da parte dell'Ufficio Brevetti Europeo della propria intenzione a concedere il Brevetto: entro un termine prefissato il richiedente dovrà presentare una traduzione delle rivendicazioni nelle due restanti lingue ufficiali, pagare la tassa di concessione ed, eventualmente, pagare una tassa per le pagine del testo brevettuale eccedenti la trentacinquesima e una tassa per le rivendicazioni eccedenti la decima;
- pubblicazione ufficiale della decisione della concessione del Brevetto europeo;
- pubblicazione ufficiale del fascicolo del Brevetto Europeo concesso;

- nazionalizzazione del Brevetto Europeo, cioè il deposito del testo del Brevetto Europeo concesso negli Stati designati unitamente alle rispettive tasse nazionali di deposito;

- possibilità di opposizione da parte di terzi.

Quindi, caratteristiche importanti della procedura di brevettazione secondo la Convenzione del Brevetto Europeo sono la effettuazione di una ricerca di documenti anteriori (testi brevettuali ed anche articoli vari di letteratura tecnica, europei e non), la effettuazione di un esame sostanziale della domanda e la possibilità di opposizione da parte di terzi.

La ricerca di anteriorità dà luogo ad un Rapporto di Ricerca nel quale vengono segnalati i documenti anteriori costituenti il cosiddetto "stato dell'arte". Tale Rapporto ed i testi dei documenti segnalati dallo stesso vengono inviati al richiedente il Brevetto Europeo che può, in tal modo, prendere diretta visione delle realizzazioni anteriori e decidere, in base a tale osservazione, se procedere o meno nella procedura europea di brevettazione.

L'esame sostanziale della domanda permette di instaurare un confronto tra Esaminatore e richiedente: il primo presenterà delle obiezioni sia inerenti alla rispondenza di requisiti di carattere formale sia inerenti alla rispondenza ai citati requisiti di brevettabilità del testo brevettuale di cui si desidera ottenere il Brevetto Europeo e il richiedente avrà la possibilità di rispondere all'Esaminatore stesso mediante la presentazione di chiarimenti e di emendamenti al testo brevettuale come originariamente depositato.

L'opposizione deve essere depositata entro e non oltre nove mesi a partire dalla data della pubblicazione della menzione della concessione del Brevetto Europeo e si considera proposta solo dopo il pagamento della relativa tassa.

I motivi che possono dar luogo ad una Opposizione contro un Brevetto Europeo concesso sono i seguenti:

- se non si ha il soddisfacimento di uno o più dei tre requisiti di brevettabilità;
- se l'oggetto del Brevetto è espressamente escluso dalla Convenzione del Brevetto Europeo;
- se manca sufficiente chiarezza e completezza nell'esposizione dell'invenzione tale per cui una persona esperta del settore non possa attuarla;
- se l'oggetto del Brevetto va al di là del contenuto della Domanda come originariamente depositata.

LINGUE DELLA PROCEDURA

Sono tre le lingue ufficiali: l'inglese, il francese e il tedesco e la lingua ufficiale di una procedura è quella nella quale è stata depositata la Domanda e dovrà rimanere immutata durante tutta la procedura medesima.

DOMANDA INTERNAZIONALE - CONVENZIONE PCT

CHE COSA E'

Il PCT (Patent Cooperation Treaty) è una convenzione internazionale che permette il deposito, mediante una procedura unificata, di una Domanda Internazionale mediante la quale il richiedente prenota la possibilità di richiedere la protezione brevettuale in quei Paesi, tra tutti quelli aderenti – attualmente più di 120, che in un secondo tempo avrà designato. La concessione dei brevetti nei singoli Paesi designati avverrà ad opera delle apposite autorità nazionali.

I principali vantaggi del deposito internazionale risiedono, prima di tutto, nel facilitare l'esame presso i singoli Stati poiché - come si vedrà più oltre al paragrafo procedura - è prevista una ricerca di anteriorità e, su richiesta del richiedente, anche di un Esame Preliminare di sostanza ed anche nella armonizzazione delle regole e dei criteri di esame.

Quindi si può rilevare una sostanziale differenza tra la Convenzione PCT e la Convenzione del Brevetto Europeo: quest'ultima porta alla concessione di un titolo brevettuale che si pone al di sopra dei singoli Stati partecipanti e che dovrà essere regolarizzato in ciascuno di essi mentre la Convenzione PCT rimanda ai singoli Stati per la concessione dei relativi titoli brevettuali.

E' da notare che alla Convenzione PCT non aderiscono solo singoli Paesi ma anche insiemi di Stati riuniti in convenzioni internazionali che operano a livello regionale. Un tipico esempio di Organizzazione Regionale è costituito dalla Convenzione del Brevetto Europeo (CBE); mediante la designazione della CBE attraverso il PCT si ottiene la contemporanea designazione di tutti gli Stati aderenti alla CBE stessa.

REQUISITI DI BREVETTABILITA'

Sono costituiti dalla novità (a livello mondiale), dalla originalità e dalla industrialità intesa come possibilità di attuare l'invenzione.

CHI PUÓ DEPOSITARE UNA DOMANDA INTERNAZIONALE

Ogni persona che risulta essere domiciliata in un Paese contraente ed ogni cittadino di un Paese contraente.

Tuttavia esiste la possibilità anche per persone domiciliate in e cittadini di Paesi non facenti parte della Convenzione PCT ma facenti parte della Convenzione di Parigi di poter depositare Domande Internazionali; tale possibilità è sottoposta alla decisione della Assemblea PCT.

PROCEDURA

La procedura si articola, sostanzialmente, nei seguenti punti:

- deposito della Domanda Internazionale, presso un Ufficio Ricevente, costituita da una richiesta, da una descrizione del trovato, da una o più rivendicazioni, da uno o più disegni e da un riassunto. La citata richiesta, a sua volta, dovrà contenere la designazione dello o degli Stati in cui si desidera ottenere la protezione brevettuale (seguita dal versamento delle relative tasse), i dati riguardanti il depositante, il titolo dell'invenzione e i dati riguardanti l'inventore;
- trasmissione, da parte dell'Ufficio Ricevente, di una copia della Domanda Internazionale all'Ufficio Internazionale (e questa copia è considerata l'esemplare originale) e di un'altra copia all'Autorità incaricata della Ricerca Internazionale;
- esecuzione della Ricerca Internazionale e redazione di un Rapporto di Ricerca Internazionale unitamente all'emanazione di una Opinione Scritta che sarà considerata quale Rapporto Preliminare Internazionale di Brevettabilità;
- possibilità per il richiedente di apportare emendamenti alle rivendicazioni;
- deposito della richiesta di Esame Preliminare internazionale da parte del richiedente o entro tre mesi dalla trasmissione al richiedente stesso del Rapporto di Ricerca e della Opinione Scritta o entro ventidue mesi dalla data di priorità a seconda di quale delle due date cada più tardi;
- pubblicazione della Domanda Internazionale entro il più breve tempo possibile trascorsi diciotto mesi dalla data di deposito della citata Domanda o dalla data di priorità. Nel caso in cui le rivendicazioni fossero state emendate prima della pubblicazione, esse verranno pubblicate assieme a quelle originariamente depositate;

- il tempo per decidere se entrare o meno nelle fasi nazionali è di trenta mesi a partire dalla data di priorità (di trentuno mesi nel caso di fase regionale Europea);

- invio al richiedente, da parte dell'Amministrazione incaricata dell'Esame Preliminare Internazionale, di almeno un parere scritto e ad esso il richiedente stesso può rispondere;

- emissione di un Rapporto di Esame Preliminare. Tale Rapporto è emesso, in genere, entro ventotto mesi dalla data di deposito o priorità se essa è rivendicata ed è redatto nella lingua in cui è stata pubblicata la Domanda Internazionale. E' da notare che il citato rapporto non costituisce vincolo per le Autorità nazionali/regionali che saranno chiamate alla effettiva concessione del titolo brevettuale.

A proposito della comunicazione dell'Amministrazione incaricata dell'Esame Preliminare Internazionale, è da osservare che se essa rileva che il testo brevettuale contenuto nella Domanda Internazionale non presenta unità inventiva (cioè nel testo brevettuale sono contenute almeno due invenzioni), invita il richiedente o a limitare le rivendicazioni o presentare domande divisionali.

Nel caso di mancata risposta da parte del richiedente, il Rapporto di Esame Preliminare sarà redatto su ciò che a parere dell'Autorità d'esame costituisce l'invenzione principale.

TASSE

- All'atto del deposito si devono corrispondere le seguenti tasse: tassa di deposito internazionale (comprendenti quelle che prima erano la tassa di base e la tassa di designazione) e un tassa nel caso in cui il testo brevettuale superi le trenta pagine.

- All'atto della richiesta di Esame Preliminare Internazionale è dovuto il pagamento della relativa tassa d'esame.

- Una tassa è dovuta nel caso in cui siano presentate domande divisionali.

A proposito dei costi, è importante rilevare che la procedura PCT offre la possibilità di differire alcune voci di spesa importanti (ad esempio le traduzioni del testo brevettuale) dando la possibilità al richiedente di meglio valutare la posizione del suo trovato.

Infatti, se ad esempio il Rapporto di Ricerca e il Rapporto di Esame Preliminare Internazionale non sono particolarmente favorevoli, il richiedente può limitare il numero degli Stati che aveva all'inizio designati oppure, in casi estremi, può anche decidere di abbandonare la procedura di brevettazione senza aver dovuto effettuare tutte le spese che avrebbe dovuto invece affrontare se avesse optato per le singole procedure nazionali al posto della procedura unificata PCT.

MARCHIO INTERNAZIONALE

E' un sistema di deposito e registrazione valido in tutti i Paesi aderenti all' "Arrangement di Madrid". Con una unica domanda, il titolare di un Marchio Registrato in uno dei Paesi aderenti può chiedere all'Ufficio del suo Paese la registrazione presso l'Ufficio Internazionale di Ginevra.

Il documento di registrazione internazionale costituisce, come si è soliti dire, un "fascio" di registrazioni nazionali; ciascun marchio è quindi sottoposto alle disposizioni della Legge di ciascuno dei Paesi aderenti.

La richiesta di registrazione internazionale deve essere eseguita entro sei mesi dal deposito della domanda di registrazione del corrispondente Marchio italiano.

OPPOSIZIONE

E' prevista la possibilità di presentare opposizione alla registrazione del marchio. La presentazione di opposizione deve essere eseguita secondo i tempi previsti dalle varie Autorità nazionali.

L'opposizione può essere promossa:

- dal titolare di un Marchio già registrato in data anteriore;
- dal richiedente che ha depositato una domanda di registrazione di un Marchio in data anteriore o che rivendica una priorità;
- dal licenziatario in esclusiva del Marchio;
- dalle persone o dai parenti (fino al quarto grado incluso) di persone effigiate in marchi;
- dalle persone, diverse dal richiedente la registrazione, i cui nomi sono stati registrati qualora tale uso porti loro discredito;
- dalle persone, dagli enti e dalle associazioni i cui nomi, segni, emblemi, nel caso in cui siano notori, possono essere registrati solamente dagli aventi diritto o con il consenso di questi.

DURATA

La registrazione internazionale ha durata di dieci anni, essendo poi continuamente rinnovabile per identici periodi di tempo; è da notare che nei primi cinque anni il Marchio Internazionale dipende dalle vicende del marchio registrato nel Paese di origine mentre, successivamente, diventa indipendente dalla continuazione o meno della tutela in tale Paese.

MARCHIO COMUNITARIO

Tale marchio, a differenza del Marchio Internazionale, produce i propri effetti su tutto il territorio della Comunità Europea ed il suo utilizzo, quando vietato, lo è su tutto tale territorio.

CHI PUÓ PRESENTARE LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE

- Le persone fisiche e giuridiche che hanno cittadinanza in o nazionalità di un Paese membro della Convenzione del Brevetto Comunitario.
- Le persone fisiche e giuridiche che hanno cittadinanza in o nazionalità di un Paese facente parte della Convenzione di Parigi.
- Le persone fisiche e giuridiche che hanno cittadinanza in o nazionalità di un Paese facente parte della Organizzazione Mondiale del Commercio.



- Le persone fisiche e giuridiche che hanno domicilio o sede o hanno uno stabilimento industriale serio ed effettivo nel territorio della Comunità Europea oppure di un Paese della Convenzione di Parigi.

La domanda di registrazione di un Marchio Comunitario può essere presentata sia direttamente all'Ufficio Armonizzazione del Mercato Interno con sede ad Alicante in Spagna sia presso l'Ufficio del Paese di appartenenza del richiedente.

	<p>GIDIEMME S.R.L. BREVETTI & MARCHI DI IMPRESA Sede: via Giardini, 474/M - Direzionale 70 41100 Modena - Italia Tel. +39 059 353332 r.a. - Fax. +39 059 354546 / 059 348091 e-mail: info@gidieemme.it - Sito: http://www.gidieemme.it</p>
--	---

PROCEDURA

La domanda viene sottoposta dall'Ufficio di Alicante sia ad un esame formale sia ad un esame di esistenza dei cosiddetti "impedimenti assoluti" alla registrazione (Art. 7 Regolamento 40/94/CE) mediante una ricerca sugli anteriori Marchi Comunitari e domande di Marchi Comunitari.

Viene eseguita una ricerca di anteriorità tra i Marchi e le Domande di Marchio Comunitari, tale ricerca essendo svolta sia dall'Ufficio di Alicante sia dagli Uffici nazionali di quegli Stati che si sono dichiarati disponibili ad effettuare una ricerca di anteriorità nei propri registri (ad eccezione degli Uffici di Italia, Francia e Germania).

La risposta degli Uffici nazionali viene comunicata all'U.A.M.I. entro tre mesi dalla data del deposito della Domanda. Tale risposta, unitamente al risultato della ricerca di anteriorità svolta dall'Ufficio di Alicante, viene subito trasmessa al richiedente.

Pubblicazione della Domanda di Marchio Comunitario. Di tale pubblicazione viene data informazione ai titolari di Marchi Comunitari e di Domande di Marchio Comunitario anteriori che erano stati evidenziati dalle ricerche di anteriorità.

E' prevista la possibilità di opposizione alla registrazione del nuovo marchio da parte dei titolari di Marchi Comunitari o domande di essi anteriori; sulle eventuali opposizioni decidono le Commissioni di ricorso istituite presso l'Ufficio di Alicante e le decisioni delle citate Commissioni possono essere sottoposte ad una prima istanza di ricorso dinnanzi il Tribunale Comunitario di prima istanza e, successivamente, se del caso anche dinnanzi la Corte della Comunità. E' evidente che in tal modo, il Marchio Comunitario registrato gode di una presunzione di validità piuttosto forte.

OPPOSIZIONE

Come già accennato, è prevista la possibilità di presentare opposizione alla registrazione del marchio. La presentazione di opposizione deve essere eseguita entro tre mesi dalla data della pubblicazione della domanda di Marchio Comunitario.

L'opposizione può essere promossa:

- dai titolari di Marchi anteriori depositati o registrati sia a livello nazionale sia a livello comunitario;
- dai licenziatari autorizzati dai titolari di Marchi anteriori;
- dai titolari di ditte o segni (solo in alcuni casi).

DURATA

La durata del Marchio Comunitario è di dieci anni continuamente rinnovabili per identici periodi di tempo.

DIRITTO D'AUTORE

COSA PROTEGGE

Sono protette le opere dell'ingegno appartenenti ai campi della letteratura, delle arti figurative, della musica, della cinematografia, del teatro, dell'architettura; non importa la maniera e la forma in cui sono espresse.

Cadono sotto questa forma di protezione anche i programmi per elaboratore ma non le idee e i principi che stanno alla base di qualsivoglia elemento di un programma.

REQUISITI

Le opere dell'ingegno sopra menzionate sono tutelabili se posseggono il requisito della creatività.

Sostanzialmente, tale requisito sta ad indicare che l'opera da proteggere deve essere, contemporaneamente, nuova e originale. Infatti la creatività indica che si tratta di qualcosa che prima non esisteva (ecco quindi la novità) e che esprima anche una elaborazione intellettuale di chi a quella opera ha dato vita (ed ecco la caratteristica dell'originalità).

TITOLARE DEI DIRITTI D'AUTORE

Il titolare è l'autore (e, se esistono, anche i coautori) dell'opera e la titolarità viene acquisita al momento della creazione dell'opera stessa.

Come autore si intende la persona che così è indicato/annunciato nelle forme di uso dell'opera. Per quanto riguarda il nome dell'autore, esso può anche essere costituito da un pseudonimo, da un nome d'arte o sigle che, però, siano conosciuti in modo notorio quali corrispondenti al nome vero.

Nel caso in cui l'opera sia oggetto di un contratto di lavoro di tipo subordinato al titolare spettano interamente i diritti morali (che sono non trasmissibili e di durata illimitata) mentre i diritti patrimoniali (cioè i diritti di utilizzazione economica dell'opera) spettano, tutti o in parte, al datore di lavoro: tale, per esempio, è il caso dei programmi per elaboratori e delle banche dati che per scelta o disposizione del materiale nelle stesse contenute "costituiscono una creazione intellettuale dell'autore" oppure è il caso di opere di disegno industriale.

Le disposizioni legislative, tuttavia, evidenziano alcune categorie di opere per le quali esistono norme particolari per i diritti patrimoniali connessi all'utilizzo delle opere stesse. Le citate categorie di opere sono: a) Opere drammatico-musicali, Composizioni musicali con parole, Opere coreografiche e pantomimiche, b) Opere collettive, Riviste, Giornali, c) Opere cinematografiche, d) Opere radiodiffuse, e) Opere registrate su apparecchi meccanici, f) Programmi per elaboratori, g) Banche dati.

DURATA

La durata dei diritti patrimoniali durano tutta la vita dell'autore e fino al raggiungimento del settantesimo anno dopo la morte di questi.

Nel caso che l'opera sia anonima o pseudonima, a meno che lo pseudonimo sia tanto conosciuto da ritenersi equivalente al nome vero, la durata dei diritti patrimoniali è di settanta anni ad iniziare dalla data di pubblicazione dell'opera stessa indipendentemente dalla forma con cui è avvenuta tale pubblicazione. A proposito della durata dei diritti patrimoniali in caso di opere anonime o pseudonime, è da notare che essa ritorna ad essere quella normale dei settanta anni dopo la morte dell'autore solamente nel caso in cui questi si sia rivelato prima dello scadere dei settanta anni dalla pubblicazione o se la rivelazione del vero nome è operata da persone autorizzate dall'autore o dai parenti secondo un ordine disposto dalla legge.

REGISTRI DI PUBBLICITA' E DEPOSITO DELLE OPERE

- Un registro pubblico generale delle opere protette tramite il Diritto d'Autore è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Un registro pubblico speciale è curato dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori) per le opere cinematografiche.
- Un registro pubblico speciale è tenuto dalla S.I.A.E. per i programmi per elaboratori (software).

Il deposito delle opere dell'ingegno deve avvenire, come detto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ma è da osservare che l'omissione di tale deposito non pregiudica l'acquisizione e l'esercizio del diritto d'autore.



Per quanto riguarda il deposito dei programmi per elaboratori, è la Legge stessa a considerarlo facoltativo. Il deposito presso la S.I.A.E. ha carattere privato e facoltativo e ha per effetto la precostituzione, fino a prova contraria, di una prova dell'esistenza dell'opera alla data del deposito.

The logo features the word "GIDIEMME" in a large, bold, green serif font. Below it, the words "BREVETTI & MARCHI D'IMPRESA" are written in a smaller, white, sans-serif font on a dark green rectangular background.	<p>GIDIEMME S.R.L. BREVETTI & MARCHI DI IMPRESA Sede: via Giardini, 474/M - Direzionale 70 41100 Modena - Italia Tel. +39 059 353332 r.a. - Fax. +39 059 354546 / 059 348091 e-mail: info@gidieemme.it - Sito: http://www.gidieemme.it</p>
--	---



MODELLI E DISEGNI

Possono essere tutelati anche mediante Diritto d'Autore con una durata (Legge 12 dicembre 2002, n. 293) di venticinque anni dalla morte dell'autore.

È da notare, tuttavia, che il cumulo tra la tutela secondo la normativa Disegni e Modelli e quella secondo il Diritto d'Autore può essere fatta valere solamente per opere di "design" che posseggano, contemporaneamente, sia valenza creativa sia valenza artistica (a questo proposito, vedi anche la scheda "Disegni e Modelli Registrati").

La legislazione prevede una importante norma transitoria secondo la quale la normativa sul Diritto d'Autore applicata ai disegni/modelli (opere di design) che sono stati creati prima della normativa della loro tutela secondo il Diritto d'Autore non potrà essere fatta valere per la durata di dieci anni a partire dal 19 aprile 2001 per tutti quelli che hanno prodotto o commercializzato l'opera prima della citata data.

	<p>GIDIEMME S.R.L. BREVETTI & MARCHI DI IMPRESA Sede: via Giardini, 474/M - Direzionale 70 41100 Modena - Italia Tel. +39 059 353332 r.a. - Fax. +39 059 354546 / 059 348091 e-mail: info@gidieemme.it - Sito: http://www.gidieemme.it</p>
--	---

NUOVE VARIETA' VEGETALI

NORMATIVA ITALIANA

Si intendono protette tutte le nuove varietà a qualsiasi genere e specie esse appartengano.

REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA TUTELA

Per usufruire a tale genere di tutela (che attualmente non è più definito brevetto) è necessario che la varietà vegetale risponda alla seguente serie di requisiti: novità, omogeneità, distinzione, stabilità.

Il requisito della novità non viene distrutto dalla commercializzazione effettuata, da parte di colui ha creato o scoperto la varietà o da parte del datore di lavoro della citata persona, nei seguenti casi:

- nell'anno precedente il deposito della domanda se in Italia;
- nei quattro anni precedenti il deposito della domanda se all'estero;
- nei sei anni precedenti il citato deposito nel caso si tratti di alberi e viti

Una varietà vegetale è da considerarsi omogenea quando è uniforme in modo sufficiente nei suoi caratteri rilevanti.

Una varietà vegetale è da considerarsi distinta quando si contraddistingue in modo netto da ogni altra varietà vegetale conosciuta in modo notorio.

Una varietà vegetale è da considerarsi stabile quando i caratteri rilevanti restano inalterati durante le successive riproduzioni o moltiplicazioni o alla fine di ogni ciclo riproduttivo.

DURATA DELLA TUTELA

E' di venti anni dalla data della concessione che passano a trenta, sempre dalla data della concessione, nel caso in cui la varietà vegetale sia costituita da alberi e viti.

NORMATIVA COMUNITARIA

Si intendono protette tutte le nuove varietà a qualsiasi genere e specie esse appartengano. Si tratta di una forma di privativa che ha effetto uniforme su tutto il territorio della Comunità Europea; le azioni di concessione, trasferimento e d estinzione valgono in modo uniforme su tutto il citato territorio.

La durata della privativa comunitaria è di venticinque anni e di trenta nel caso di alberi e viti. Solo su delibera del Consiglio della Unione Europea si può ottenere un prolungamento massimo di ulteriori cinque anni.

Tale privativa non è cumulabile con quella italiana anche il Regolamento Comunitario lascia libero ogni Stato membro di concedere privative nazionali.

TOPOGRAFIE DI SEMICONDUTTORI

COSA SONO

Vengono anche indicati con il termine anglosassone "chips" cioè quei prodotti che vengono definiti come consistenti in un insieme di materiali comprendente uno strato di materiale semiconduttore, contenenti uno o più strati di materiale conduttore, isolante o semiconduttore disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito e destinati a svolgere una funzione elettronica.

TIPOLOGIA DELLA PRIVATIVA

La privativa dei prodotti in questione è di tipo brevettuale anche se viene sempre utilizzato il termine registrazione.

La protezione concerne esclusivamente la topografia, essendo esclusi sia i procedimenti realizzativi del chip sia il software ivi incorporato.



DURATA DELLA PROTEZIONE

La protezione dura dieci anni a partire dalla fine dell'anno in cui il prodotto è stato sfruttato commercialmente in non importa quale parte del mondo o a partire dalla fine dell'anno in cui è stata presentata la domanda di registrazione. Delle due date vale la prima in ordine di tempo.

REQUISITI DI REGISTRAZIONE

Sono:

- la novità che non viene distrutta dalla predivulgazione eventualmente avvenuta nei due anni precedenti il deposito della domanda di registrazione e
- una sorta di originalità poiché si parla di "sforzo intellettuale creativo" da parte dell'autore.

	<p>GIDIEMME S.R.L. BREVETTI & MARCHI DI IMPRESA Sede: via Giardini, 474/M - Direzionale 70 41100 Modena - Italia Tel. +39 059 353332 r.a. - Fax. +39 059 354546 / 059 348091 e-mail: info@gidiemme.it - Sito: http://www.gidiemme.it</p>
--	---

INTERNET – NOMI DI DOMINIO

I nomi di dominio, “*domain names*” con termine anglosassone universalmente riconosciuto, possono essere indicati quali indirizzi del Protocollo Internet (IP) costituiti da gruppi di lettere, sigle, nomi e numeri.

In Italia la “Registration Authority” è l’organismo preposto alla registrazione dei nomi di dominio; essa ha funzioni operative al contrario della “Naming Authority” che solamente stabilisce le procedure ed il regolamento a cui la prima delle due Authorities deve sottostare.

Come è vero che Internet non è di proprietà di alcuno, né persona fisica né ente privato o statale, è vero anche che il suo utilizzo può dare adito a non pochi problemi giuridici che possono essere risolti facendo ricorso sia alle Legislazioni dei Paesi dove emergono tali problemi sia alle norme del Diritto Internazionale considerato che Internet è una realtà che interessa tutto il globo.

Nell’ordinamento italiano, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti considerano il nome di dominio quale “segno distintivo”: ciò è dovuto all’uso commerciale che il più delle volte viene fatto del *domain name* e quindi esso potrà essere qualificato, di volta in volta, come marchio registrato, marchio di fatto, ditta, insegna, nome proprio e quindi, in definitiva, come segno facente parte del “patrimonio aziendale” del beneficiario del nome.

REGISTRAZIONE DI “DOMAIN NAMES”

Un richiedente che abbia domicilio e codice fiscale o partita IVA in uno qualsiasi degli Stati della Unione Europea può richiedere un illimitato numero di registrazioni di nomi di dominio italiani “IT”. La registrazione è operazione obbligatoria senza la quale non esiste operatività del nome di dominio e segue il principio “primo arrivato, primo servito” quindi vige il principio di priorità cronologica della presentazione delle richieste.

Seguendo lo stesso principio di priorità cronologica sono registrabili i nomi di dominio internazionali (ad esempio “COM”, “INFO”, “NET”) senza alcun vincolo territoriale.

La procedura per la registrazione di un nome di dominio in Italia prevede che il richiedente presenti sia un modulo di registrazione contenente i dati tecnici necessari per la funzionalità del nome stesso sia una lettera di assunzione di responsabilità.

Per quanto riguarda la lettera di responsabilità, la redazione della stessa deve essere eseguita e firmata dal richiedente ed il suo invio può anche essere eseguito dal *provider* del richiedente. Tale lettera è costituita da due parti, la prima delle quali è obbligatoria e la seconda è facoltativa; in particolare:

- la prima parte deve contenere i dati del richiedente e del suo *provider*, l’impegno a comunicare cambiamenti dei citati dati e l’eventuale cessazione del dominio, la dichiarazione di conoscenza delle regole di *namings* e la procedura di risoluzione delle dispute, la dichiarazione di poter legittimamente utilizzare il nome di dominio richiesto senza ledere diritti altrui, la dichiarazione di liberazione della Registration Authority da qualsiasi responsabilità inerente l’assegnazione del nome di dominio richiesto.

Il nome di dominio richiesto è considerato assegnato solo il giorno in cui viene inserito nel Registro dei Nomi Assegnati.

PRINCIPALI PROBLEMI LEGATI AI “DOMAIN NAMES” NELLA REALTA’ ITALIANA

- un nome di dominio, una volta registrato, non può essere utilizzato da un diverso soggetto che pur possieda qualche diritto sul nome corrispondente.
- rispetto ad un primo (in ordine cronologico) valido richiedente, un secondo, anch’esso valido, richiedente è impedito alla registrazione in base alla citata priorità cronologica della presentazione delle richieste;
- accaparramento di nomi di dominio da parte di soggetti che non hanno nessun diritto su quei nomi (tale pratica, nota sotto la definizione anglosassone di *cybersquatting*, è quasi sempre mirata alla rivendita di tali nomi ai legittimi titolari di marchi corrispondenti);
- registrazione di un nome di persona da parte di soggetti che non possono vantare alcun diritto su quel nome.



PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE

Chiunque ritenga che un nome di dominio leda propri diritti può contestare ciò davanti la Registration Authority.

Tale procedura appare presentarsi particolarmente valida, a confronto della ordinaria via giudiziaria; tuttavia la validità di tale procedura interviene appieno quando è possibile la dimostrazione della concorrenza sleale del titolare del nome di dominio e/o la malafede dello stesso o l'assenza di un suo interesse giustificato alla registrazione del nome di dominio in questione.

Se la procedura ha per risultato la rassegnaione del nome di dominio contestato a chi ha promosso la contestazione, la Registration Authority pone in atto la rassegnaione stessa solamente nel caso in cui la parte avversa non avverta di aver dato inizio ad un procedimento giudiziario o arbitrale in merito allo stesso nome.

The logo features the word "GIDIEMME" in a large, bold, green serif font. Below it, the words "BREVETTI & MARCHI D'IMPRESA" are written in a smaller, black, sans-serif font. The text is set against a light green background with a subtle gradient.	<p>GIDIEMME S.R.L. BREVETTI & MARCHI DI IMPRESA Sede: via Giardini, 474/M - Direzionale 70 41100 Modena - Italia Tel. +39 059 353332 r.a. - Fax. +39 059 354546 / 059 348091 e-mail: info@gidiemme.it - Sito: http://www.gidiemme.it</p>
--	---